

NUOVA BANCA DELL'ETRURIA S.p.A.

POLIZZA LEASING STRUMENTALE

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario

- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ed all'aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE

ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.



NOTA INFORMATIVA AGLI ASSICURATI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).

c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.

Sito internet: www.realemutua.it.

E-mail: buongiornoreale@realemutua.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.789 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia e 1.729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione Danni è pari al 577,7 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza Leasing Beni Strumentali" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto dei contratti di leasing stipulati con la Nuova Banca Dell'Etruria S.p.A. dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e la responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto dagli Articoli dal 1 al 32 e da Condizioni particolari sempre operanti, Condizioni speciali e Condizioni particolari aggiuntive.

E' altresì tenuto indenne il Contraente nella sua qualità di proprietario dei beni strumentali assicurati dati in locazione, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni a lui imputabile involontariamente cagionati a terzi come indicato nella Sezione II "Responsabilità civile verso terzi dell'assicurato" e regolamentato dagli Articoli dal 12 al 15.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nelle seguenti Sezioni:

La Sezione I tratta dei danni alle cose, descrive l'oggetto, le delimitazioni dell'assicurazione e le norme che regolano la liquidazione dei sinistri con gli Articoli dal 1 al 11.

La Sezione II tratta dell'assicurazione a seguito di responsabilità imputabile alla Contraente in qualità di proprietaria del bene e delle norme che regolano la liquidazione dei sinistri con gli Articoli dal 12 al 15.

Le Condizioni valide e comuni per entrambe le sezioni precedenti sono trattate dagli Articoli dal 16 al 32.

Le Condizioni particolari sempre operanti sono trattate dal punto 1 al punto 8.

Le Condizioni speciali sono trattate dal punto A al punto E.

Le Condizioni particolari aggiuntive sono trattate dal punto 1 al punto 5.

AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Articoli 2 - 10 - 12 - 13 - 20 - 21 -23 – 24, nelle condizioni particolari sempre operanti dalla 1 alla 8, dalle Condizioni speciali dalla A alla E, nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nella Condizione particolare sempre operante 4 e nelle Condizioni particolari 1 – 2 -4.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

| | | Esempi | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| | | A | B | C |
| Entità del danno | € | 750 | 1.500 | 3.000 |
| Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € | 200 | 300 | 600 |
| Limite di indennizzo | € | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Esempio A :

Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un Condatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale), oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- addebito sul conto corrente;
- carta di debito/credito (in base alla normativa vigente).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 82,46 di cui Euro 14,84 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 18% dei costi.

7. Rivalse

AVVERTENZA – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA – Il recesso dalle garanzie "Eventi speciali" e "Catastrofali" è regolamentato dalle Condizioni speciali A, B ed E.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta in caso di sinistro si rimanda all'art 26 delle "Condizioni valide per entrambe le sezioni" allegato di seguito:

Art 26 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro ed anche prima della sua liquidazione, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60° (sessantesimo) giorno dopo quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dall'assicurazione sulla singola applicazione colpita da sinistro o dall'intera Convenzione, con preavviso di giorni 60 (sessanta) da comunicarsi all'Assicurato a mezzo di lettera raccomandata.

Il recesso dall'intera Convenzione comporta la cessazione dell'assicurazione per tutte le applicazioni in essere alla data del recesso. Trascorsi giorni 30 (trenta) da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia al termine del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte agli Articoli 5 e 14.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.



Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni

Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

Assicurato:

il proprietario e locatore delle cose assicurate;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Beni strumentali:

s'intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio;

Conduttore:

il locatario delle cose assicurate e avute in locazione dall'Assicurato;

Cose assicurate:

i beni strumentali oggetto di contratto di locazione tra l'assicurato e il conduttore;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;

Franchigia:

l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Premio:

la somma dovuta dall'assicurato alla società;

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto:

la quota in percentuale di ogni danno, liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso;

Società:

La Società Reale Mutua di Assicurazioni;

Ubicazione:

il luogo dove si trovano le cose assicurate, tale intendendosi quanto segue

- a) per cose assicurate all'aperto > il cantiere ove si trovano le cose assicurate;
- b) sottotetto di fabbricati in genere > ciascun fabbricato e più se aderenti.

NUOVA BANCA DELL'ETRURIA

Polizza Leasing Strumentale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 24 pagine e formano parte integrante del Mod. 2016/10/2917271 /FI INC

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO:

il proprietario e locatore delle *cose assicurate*;

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

BENI STRUMENTALI:

s'intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio;

CONDUTTORE:

il locatario delle *cose assicurate* e avute in locazione dall'*Assicurato*;

COSE ASSICURATE:

i *beni strumentali* oggetto di contratto di locazione tra l'*Assicurato* e il *Conduttore*;

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*;

FRANCHIGIA:

l'importo che viene detratto dall'*indennizzo* per ciascun *sinistro*;

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO:

la somma dovuta dall'*Assicurato* alla *Società*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *sinistro*;

SCOPERTO:

la quota in percento di ogni danno, liquidabile a termini di *polizza*, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso;

SOCIETÀ:

la Società Reale Mutua di Assicurazioni;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

UBICAZIONE:

il luogo dove si trovano le *cose assicurate*, tale intendendosi quanto segue

- a) per *cose assicurate* all'aperto > il cantiere ove si trovano le *cose assicurate*;
- b) sottotetto di fabbricati in genere > ciascun fabbricato e più se aderenti.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

PREMESSA DI POLIZZA

Resta convenuto fra le Parti quanto segue:

l'Assicurato e la *Società* assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di polizza, con le modalità e termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove ed usate, per *beni strumentali* in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali – d'ora innanzi chiamate cose – appartenenti alle categorie di cui all'elenco delle cose assicurabili, che *l'Assicurato*, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conducenti.

E' escluso peraltro il rilascio automatico di coperture assicurative per i beni oggetto di contratti di leasing stipulati con decorrenza dal 31/12/2015, i quali potranno essere assicurati previo accordo tra *l'Assicurato* e la *Società*, solo dopo che *l'Assicurato* abbia preventivamente interpellato la *Società*.

Sono comunque esclusi dalla presente Convenzione : natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica promozionale.

Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo tra *l'Assicurato* e la *Società*. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, *l'Assicurato* deve preventivamente interpellare la *Società* e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre *Società* assicuratrici.

La Convenzione ha la durata pattuita tra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore a due anni, e così successivamente, salvo che non sia stata disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Le *cose assicurate* precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'*assicurazione* per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un *sinistro*, la *Società* non si avvalga di quanto stabilito all'Art.26 – Recesso in caso di *sinistro*. L'*assicurazione* è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino comprese.

La Contraente si impegna a consegnare agli aderenti alla presente *Polizza* Convenzione, il Fascicolo Informativo ad essa relativo, l'informativa per il consenso dei dati personali, nonché a raccogliere dagli stessi apposita sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna del suddetto Fascicolo Informativo.

La Contraente si impegna inoltre ad indicare, nella documentazione di presa visione, relativa alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli Aderenti con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

La Contraente dichiara di non percepire qualsivoglia forma di compenso né dalla *Società* Reale Mutua di Assicurazioni né dagli Aderenti alla presente *Polizza* Convenzione, a fronte della commercializzazione del prodotto Leasing Strumentale.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I: DANNI ALLE COSE

Art 1 - RISCHI ASSICURATI

La *Società* si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle *cose assicurate*, che l'*Assicurato* abbia concesso in locazione ai Conduuttori.

Art 2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle *cose assicurate*;
 - b) a cose per le quali siano trascorsi più di dodici anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
 - c) causati da difetti già esistenti e di cui l'*Assicurato* era a conoscenza;
 - d) causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del *Conduuttore*;
 - e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle *cose assicurate*;
 - f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
 - g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle *cose assicurate*;
 - h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
 - i) dovuti dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle *cose assicurate*;
 - j) contaminazioni chimiche, biologiche, batteriologiche e da amianto;
 - k) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o mondabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie accumulazione elettriche, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle *cose assicurate*;
 - l) derivanti da guasti meccanici.
- La *Società* non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti elettrici:
- m) A tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle *cose assicurate*;
 - n) Ai conduuttori elettrici esterni alle *cose assicurate*.

Art 3 - VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato di ogni cosa assicurata deve essere:

- a) Nel caso di *cose assicurate* nuove, il costo di acquisto sostenuto da parte dell'*Assicurato*, comprensivo delle spese di diretta imputazione quali ad esempio: imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo, al netto di sconti ed esclusa I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- b) Nel caso di *cose assicurate* usate, il valore commerciale al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, ovvero il valore della fattura di acquisto della cosa assicurata oltre i costi di imballaggio, trasporto, dogana montaggio e collaudo, al netto di sconti ed esclusa I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto).

Art 4 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La *Società* ha sempre diritto di ispezionare le *cose assicurate* e l'*Assicurato* ha obbligo di fornire tutte le occorrenti informazioni.

Art 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* e/o il *Conduttore* devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della *Società* prima della riparazione; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.),
- b) darne avviso, preceduto da lettera raccomandata A.R. o posta elettronica, all'Intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la *polizza* o alla *Società* entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *sinistro* e l'ammontare approssimativo del danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a);

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (art. 1915 C.C.)

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* o dal *Conduttore*, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), l'*Assicurato* e il *Conduttore* potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'*assicurazione* resta sospesa - relativamente ai guasti elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art 6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'*Assicurato* esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilita il processo di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art 7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla *Società* e l'altro dall'*Assicurato*, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo a anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il *sinistro*.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art 8 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'*Assicurato* e accertare se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze che avessero aggravato il *rischio* e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'*Assicurato* e il *Conduttore* abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.5;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle *cose assicurate* alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di *polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concorsi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art 9 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno riparabile:

1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del *sinistro* delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.3;
2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del *sinistro*, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3. stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'*indennizzo* di detrae dall'importo stimato come in a) 2. quello stimato come in a) 3.

b) nel caso di danno non riparabile:

1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del *sinistro* delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.3;
2. stimando il valore della cosa danneggiata al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

A parziale deroga di quanto sopra, limitatamente alle *cose assicurate* aventi alla data del *sinistro*:

- per *cose assicurate* semoventi o trainati > data di costruzione non antecedente a mesi 6 (sei);
- per altre *cose assicurate* > data di costruzione non antecedente a mesi 12 (dodici).

Si stima il costo di acquisto nuovo, al momento del *sinistro*, con il limite del prezzo originario di acquisto da parte dell'*Assicurato* ai termini dell'art. 3 a) precedente .

3. Stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui. Per il calcolo dell'*indennizzo* di detrae dall'importo stimato come in b) 2. quello stimato come in b) 3.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2. sono uguali o superiori al valore della cose danneggiate, calcolato come in b) 2.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre *cose assicurate*.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in *polizza*.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da *sinistro*.

È inoltre esclusa l'Iva in quanto non facente parte della cosa assicurata.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art 10 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la *Società*, per nessun titolo sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art 11 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'*indennizzo* in contanti è eseguito dalla *Società* alla propria sede ovvero alla sede dell'Intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la *polizza*, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data di presentazione da parte dell'*Assicurato* e/o del *Conduttore* della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Art. 2 d) e 5 e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'*Assicurato* non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla *Società*, a carico di questa non decorrono interessi; la *Società* ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'*Assicurato*, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'*Assicurato*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

Art 12 - RISCHI ASSICURATI

La *Società* si obbliga nei limiti stabiliti in *polizza* a tenere indenne l'*Assicurato* dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, unicamente nella sua qualità di proprietario delle *cose assicurate*, involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle *cose assicurate* date in locazione al *Conduttore*.

Il massimale di Rc della proprietà è pari ad € 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro.

L'*assicurazione* si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione, fermo il diritto della *Società* ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Costruttore, del Fornitore o del Venditore della cosa assicurata.

Art 13 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'*Assicurato* e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'*Assicurato* o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso;

L'*assicurazione* non comprende:

- a) i danni cui debba rispondere il *Conduttore* in dipendenza dell'uso delle *cose assicurate*;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'*Assicurato*;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'*Assicurato* e/o *Conduttore* non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'*Assicurato* nella sua qualità di costruttore o fornitore delle *cose assicurate*;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art 14 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- a) darne avviso, preceduto da lettera raccomandata A.R. o posta elettronica per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la *polizza* o alla *Società* entro tre

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del *sinistro*;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la *Società* lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;

L'*Assicurato* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art 15 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI

La *Società* assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in *polizza*, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Società* e *Assicurato*, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Società* fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Società* non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art 16 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL *RISCHIO*

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art 17 - NOTIFICA DELLE *COSE ASSICURATE* – LIQUIDAZIONE DEL *PREMIO*

L'*Assicurato* si obbliga a notificare ogni tre mesi alla *Società* – nel termine massimo di 40 (quaranta) giorni successivi – :

1. L'elenco di tutte le operazioni di locazione finanziaria effettuate nei tre mesi trascorsi, e a carico della presente Convenzione in quanto non escluse dalla medesima (carichi);
2. L'elenco di tutte le operazioni di locazione finanziaria cessate nei tre mesi trascorsi, da escludere dalla Convenzione (scarichi).

L'*Assicurato* si obbliga altresì a notificare alla *Società* annualmente al 31 dicembre di ogni anno - nel termine massimo di 40 (quaranta) giorni successivi, l'elenco di tutte le operazioni di locazione finanziaria aventi data residua nell'annualità entrante e a carico della presente Convenzione, in quanto precedentemente inserite nella medesima.

Gli elenchi dovranno contenere, per singola operazione di locazione finanziaria, i seguenti dati:

- Numero del contratto di locazione finanziaria;
- Ragione sociale, attività ed indirizzo del *Conduttore*;
- *Ubicazione* delle *cose assicurate*, concesse in locazione finanziaria, se diversa dall'indirizzo del *Conduttore*;
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente le *cose assicurate*, marca, tipo, modello, numero di matricolare, etc.;
- Il valore assicurato dei beni oggetto della locazione, secondo quanto previsto all'articolo 3) precedente;
- Effetto e termine del relativo contratto di locazione finanziaria;
- Tasso di *premio* applicato in accordo con la presente Convenzione ed in funzione della tipologia di *cose assicurate*, nonché relativo al *premio*.

La *Società* sulla base delle predette notifiche provvederà, entro 60 giorni dalle notifiche, a mezzo di appendice al 31 dicembre di ogni anno, alla liquidazione del *premio* nei termini seguenti:

- a) Applicando il tasso mensile (1/12 del tasso annuale previsto) in ragione del periodo intercorrente tra la data di effetto o cessazione della locazione finanziaria ed il 31 dicembre dell'annualità decorsa (con il minimo di 1 (uno) mese), ai valori delle *cose assicurate* entrate o cessate dalla copertura nell'annualità e notificati dall'*Assicurato*;
- b) Applicando il tasso annuale previsto in ragione intera ai valori delle *cose assicurate* in copertura nell'annualità decorsa;
- c) Applicando un "bonus" sul *premio* complessivo di regolazione secondo quanto segue:
 1. All'attivo: i premi imponibili, compreso quello anticipato, determinati dalla regolazione annuale per quanto previsto ai precedenti commi a) e b);
 2. Al passivo: i sinistri liquidati e/o riservati dell'annualità cui si riferisce la regolazione del *premio* annuale;
 3. Rapporto premi/sinistri: calcolando il rapporto esistente tra i sinistri (liquidati e/o riservati) e il *premio* imponibile di cui al precedente punto 1);
 4. Qualora il rapporto premi/sinistri di cui al precedente punto 3) risulti inferiore al 51% verrà riconosciuto un "bonus" del 20% (ventipercento) sulla differenza tra i premi di cui al punto 1) e l'importo di cui al punto 2).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

L'*Assicurato* è obbligato a pagare i premi di liquidazione nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di emissione della relativa appendice.

Qualora l'*Assicurato* non provveda alle notifiche nei tempi previsti, come pure nel caso non provveda al pagamento dei premi di liquidazione nei termini previsti, l'*assicurazione* si intende sospesa con pari effetto e riprende vigore dalle ore 24,00 della data di assolvimento degli obblighi suddetti.

Art 18 - PAGAMENTO DEL PREMIO MINIMO ANNUALE, DURATA, EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure dalla *Società*.

Se l'*Assicurato* non paga i premi o le rate del *premio* successive, l'*assicurazione* si intende sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, fermo il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C. Ogni copertura assicurativa deve avere una durata uguale a quella prevista dallo specifico contratto di locazione finanziaria a cui la copertura si riferisce. Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.

Le singole *cose assicurate* sono coperte dalla *Società* dalle ore 24,00 del giorno in cui risultano consegnate o installate presso il *Conduttore*, collaudate e pronte all'uso cui sono destinate, e purché i relativi contratti di locazione finanziaria siano stati sottoscritti.

L'*Assicurato* si impegna altresì a concedere alla *Società* il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole *cose assicurate*; la *Società* può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'*Assicurato* e, in suo nome, presso il *Conduttore*. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, l'*Assicurato* informa la *Società* di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate nel precedente art. 17.

L'*Assicurato* può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il *Conduttore* o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla *Società* indennizzi di sorta, restando convenuto che l'*Assicurato* sopporta l'onere del *premio* annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.

Qualora l'elenco delle operazioni di leasing riporti una o più *cose assicurate* ad una categoria errata, in caso di *sinistro* si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892-1893-1898 C.C.

Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il *premio*, la *Società* non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'*Assicurato* al rimborso del relativo *premio* pagato, al netto dell'imposta.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art 19 - PREMIO MINIMO ANTICIPATO

Al perfezionamento della presente *polizza* convenzione e all'inizio di ciascuna annualità, l'*Assicurato* versa alla *Società* quale *premio* minimo anticipato annuo di € 29.200 (ventinovemiladuecento), comprensivo delle imposte di legge del 21,25 %, suddetto *premio* annuo minimo anticipato è soggetto a conguaglio in occasione dell'appendice annuale di regolazione per l'anno di riferimento e deve intendersi comunque acquisito per intero dalla *Società*.

Art 20 - LIMITAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del *sinistro* coesistessero altre assicurazioni stipulate dall'*Assicurato* o da altri per suo conto sulle stesse *cose assicurate* e per gli stessi rischi la presente *polizza* sarebbe operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art 21 - ESCLUSIONI

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) Verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il *Conduttore* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) Verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il *Conduttore* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) Indiretti da qualsiasi causa cagionati;
- d) Mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle *cose assicurate*;
- e) Di appropriazione indebita o più in generale di atti illegittimi di disposizione del bene posti in essere dal *Conduttore* o dai suoi Dirigenti.

Art 22 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art 23 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, alla *Società* di ogni aggravamento del *rischio*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'Art. 1898 c.c.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art 24 - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la *Società* rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'*Assicurato*, il quale intende far valere un diritto all'*indennizzo*.

Art 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ – FRANCHIGIA

Valutato il danno, concordato l'*indennizzo* o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento verrà eseguito solo quando l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.2 d).

Il pagamento dell'*indennizzo* o risarcimento liquidato a termini di *polizza* è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale *franchigia* nelle corrispondente Sezione di *polizza*.

Art 26 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un *sinistro* ed anche prima della sua liquidazione, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60° (sessantesimo) giorno dopo quello in cui l'indennità è stata pagata o il *sinistro* è stato altrimenti definito, la *Società* può recedere dall'*assicurazione* sulla singola applicazione colpita da *sinistro* o dall'intera Convenzione, con preavviso di giorni 60 (sessanta) da comunicarsi all'*Assicurato* a mezzo di lettera raccomandata.

Il recesso dall'intera Convenzione comporta la cessazione dell'*assicurazione* per tutte le applicazioni in essere alla data del recesso. Trascorsi giorni 30 (trenta) da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* il rateo di *premio* netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia al termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato pagato.

Art 27 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni, i diritti sorgenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dall'*Assicurato* e dalla *Società*; spetta in particolare all'*Assicurato* compiere tutti gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il *Conduttore*, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'*Assicurato*.

Art 28 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato*.

Art 29 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le *cose assicurate* devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art 30 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la *polizza*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art 31 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art.32- CLAUSOLA BROKER

Ad integrazione della clausola Broker contenuta nell'allegato alla polizza Mod. 5060 Var, si prende atto che il rischio viene gestito in co-brokeraggio tra Sapri Broker e Assieme Broker s.r.l.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1- LIMITE DEL VALORE ASSICURATO

Anche se oggetto di contratto di locazione finanziaria tra l'*Assicurato* e il *Conduttore*, non rientrano nell'*assicurazione* prestata dalla presente *Polizza* Convenzione le *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).

Qualora l'elenco delle operazioni di locazione finanziaria che l'*Assicurato* è tenuto a fornire alla *Società* nei termini dell'Art. 17 precedente contenga *cose assicurate* con valore superiore a tale somma ed anche per esse fosse stato pagato il *premio*, la mancata contestazione non costituisce accettazione della copertura e, pertanto, la *Società* non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'*Assicurato* al rimborso del relativo *premio* pagato, al netto delle imposte. Resta facoltà della *Società*, su preventiva richiesta scritta dell'*Assicurato*, concedere la copertura assicurativa per contratti di locazione finanziaria superiori ad € 1.500.000,01 (unmilione cinquecentomila/01) , a condizioni da stabilirsi – di volta in volta – con apposito atto fra le Parti (Premessa di *Polizza*).

2- INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO CENTRALI IDROELETTRICHE

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la *Società* non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il *sinistro*.

3- MACCHINARIO ED ATTREZZATURE DI CANTIERE AGRICOLI E/O SEMOVENTI IN GENERE O TRAINATI

Relativamente a *cose assicurate* configurabili quali macchinario o attrezzatura di cantiere e/o agricole e/o semoventi in genere o trainati:

- a) La *Società* non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) I danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le *cose assicurate* si trovino nel luogo d'impiego;
- c) Per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

4- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI E IMPIANTI ELETTRONICI

L'*Assicurato* si impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del *Conduttore*, alla scadenza della garanzia di fornitura, un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore delle *cose assicurate* locate e con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza e cioè:

- a) Controlli di funzionalità;
- b) Manutenzione preventiva;
- c) Eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- d) **Danni determinati o connessi con virus informatici;**
- e) **Eliminazione dei danni o disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. Qualora il contratto di assistenza tecnica non esistesse o venisse a cessare la Società non risponde per danni e/o guasti di natura meccanica e/o elettrica e/o elettronica.**

Per impianti elettronici diversi dagli elaboratori di dati, tali danni saranno liquidati previa detrazione di uno *scoperto* pari al 20% (ventipercento) del danno, con il minimo di 1.033 (milletrentatre).

5- ATTI DOLOSI DI TERZI – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E PEZZI DI PROTEZIONE

Caratteristiche costruttive

La garanzia è prestata a condizione che i locali contenenti le *cose assicurate* abbiano pareti perimetrali, solai o coperture dal vivo, cotta, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e non. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripari accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, né di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Mezzi di protezione e chiusura

La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *cose assicurate*, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripari accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, né di mezzi artificiali o particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate sul muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le *cose assicurate*.

6- MACCHINE E IMPIANTI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Fermo quanto disposto dalla premessa di convenzione di precisa che le seguenti cose, se pure escluse dall'elenco delle cose assicurabili, possono essere assicurate previo accordo con la *Società*:

- a) **Attrezzatura di varo;**
- b) **Macchinario ed attrezzatura operante nel sottosuolo o in galleria (come ad es. talpe e frese) o in acqua;**
- c) **Macchine ed impianti sperimentali o prototipi;**
- d) **Macchine ed attrezzature agricole;**
- e) **Ripetitori Radio-Tv;**
- f) **Macchine distributrici di ogni genere;**
- g) **Macchine ed impianti per sale giochi;**
- h) **Impianti per discoteche;**
- i) **Strumenti musicali in genere;**
- j) **Natanti, aeromobili e cose su di esse installate;**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- k) Autoveicoli e semoventi targati; la presente esclusione è limitata a quelli ad uso trasporto cose e/o persone, restando incluse nell'*assicurazione* le macchine semoventi che, pur essendo targate o abilitate alla circolazione, sono macchine operatrici di cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori e macchine agricole;
- l) Containers.

7- SVISTE O DIMENTICANZE

L'*assicurazione* prestata dalla presente *polizza* convenzione non sarà in alcun caso pregiudicata da errori, omissioni, sviste, dimenticanze da parte dell'*Assicurato* relativamente alle notifiche delle *cose assicurate*, salvo il caso di dolo.

8- FURTO O TENTATIVO DI FURTO PER *COSE ASSICURATE* SEMOVENTI E/O TRAINATE

La garanzia furto o tentativo di furto per *cose assicurate* semoventi e/o trainate è operante solo se l'*Assicurato* abbia dotato, tali *cose assicurate*, di sistema antifurto satellitare, e che lo stesso sia regolarmente in funzione.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI SPECIALI

(Valide solo se espressamente richiamate)

A. SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI

A parziale deroga dell'Art. 21 "Esclusioni, comma a) delle Condizioni valide per entrambe le sezioni, la *Società* risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle *cose assicurate* in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, fermo restando le altre esclusioni dell'Articolo sopra menzionato.

La *Società* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della *Società*, questa provvede al rimborso della parte di *premio*, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Tasso imponibile annuale per questa estensione di garanzia, già compreso in quello di *polizza* (0,06 promille).

B. TERRORISMO, SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI ED ATTI DOLOSI

A parziale deroga dell'Art. 21 "Esclusioni, comma a) delle Condizioni valide per entrambe le sezioni, la *Società* risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle *cose assicurate*, direttamente o indirettamente causati, connessi o derivati da, o verificatisi in occasione di atto di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi.

Per atto di terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso di forza o della violenza anche con armi ed esplosivi, corrosivi : materiali e/o sostanze tossiche e similari) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La *Società* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della *Società*, trascorsi 14 giorni (quattordici) da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Società* mette a disposizione del Contraente il rateo di *premio* netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tasso imponibile annuale per questa estensione di garanzia, già compreso in quello di *polizza* (0,04 promille).

C. MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità, compresi i trasporti aerei effettuati con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'*Assicurato* in relazione ad un *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione I e fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzato del danno.

D. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Limitatamente agli strumenti ed alle apparecchiature ad impiego mobile, tali intendendosi quelli che per loro natura possono essere utilizzati in luoghi diversi (come ad esempio apparecchiature di ripresa, di misura etc.) e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località, la garanzia è estesa ai danni



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Qualora tali strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile siano trasportati a bordo di veicoli, l'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi a causa o in occasione di furto o tentativo di furto purché i veicoli siano regolarmente chiusi a chiave e inoltre, nelle ore notturne dalle 22.00 alle 06.00 :

- a. **Si trovino in parcheggi autorizzati custoditi ed a pagamento o in autorimesse private custodite anche non a pagamento;**
- b. **Si trovino in autorimesse non custodite – in tal caso la garanzia è operante per il solo caso di furto dopo effrazione di porte, saracinesche o simili posti a protezione dei locali ove si trovano i veicoli.**

E. TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONE VULCANICA ED EVENTI NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 2 Sezione I – Danni alle cose, comma h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche e da altri eventi naturali, compresi: alluvioni, inondazioni, allagamenti.**

Per singolo *sinistro* si intende il complesso di tutti i danni cagionati nelle 72 (settantadue) ore immediatamente successive al momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni (trenta) da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tasso imponibile annuale per questa estensione di garanzia, già compreso in quello di polizza (0,10 promille).

L'Assicurato/Contraente

La Società

.....

.....



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

ACCORDO TRA LE PARTI

L'*Assicurato/Conduttore* dà atto che le condizioni tutte di *polizza* (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla *Società* ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1- LIMITI DI *INDENNIZZO*

La *Società* non sarà obbligata ad indennizzare somme superiori come di seguito indicate:

- a) per *sinistro* e per tutti i sinistri che colpiscano le *cose assicurate* con la presente *polizza* durante la validità annuale del contratto : € 6.000.000 (seimilioni), fermo i limiti di cui a successivi commi b), c) e d);
- b) per eventi naturali, compresi i danni di cui a Condizione Speciale C) : € 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per *sinistro* e per tutti i sinistri che colpiscano le *cose assicurate* con la presente *polizza*;
- c) per eventi socio politici di cui a precedenti Condizioni Speciali A) e B) : € 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per *sinistro* e per tutti i sinistri che colpiscano le *cose assicurate* con la presente *polizza*;
- d) per ubicazioni ove si trovano le *cose assicurate* con la presente *polizza* : € 3.000.000 (tremilioni).

2- SCOPERTI E FRANCHIGIE PER *COSE ASSICURATE* ENTRATE IN COPERTURA ENTRO LE ORE 24.00 DEL 31.12.2015 IL CUI LEASING È STATO STIPULATO PRIMA DEL 31/12/2010

Per ogni *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, resta a carico dell'*Assicurato* lo *scoperto* con il relativo minimo e/o *franchigia* di seguito definiti :

- a) eventi naturali
 - scoperto* 25% (venticinqueper cento) del danno con il minimo :
 - € 517 (cinquecentodiciassette) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 51.546 (cinquantunmilacinquecentoquarantasei);
 - € 1.550 (millecinquecentocinquanta) per *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 51.546,01= (cinquantunmilacinquecentoquarantasei/01);
- b) atti dolosi di terzi
 - *scoperto* 25% (venticinqueper cento) del danno, per *cose assicurate* semoventi in genere o trainati o per le *cose assicurate* all'aperto o ad impiego mobile;
 - *scoperto* 10% (dieciper cento) del danno per le altre *cose assicurate*;
 - *scoperto* 20% (ventiper cento) del danno, per *cose assicurate* all'interno dei locali non conformi a quanto indicato alla Condizioni Particolare sempre operanti n.5;

Suddetti scoperti non potranno comunque essere inferiori a :

 - € 517 (cinquecentodiciassette) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 51.546 (cinquantunmilacinquecentoquarantasei);
 - € 1.550 (millecinquecentocinquanta) per *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 51.546,01= (cinquantunmilacinquecentoquarantasei/01);
- c) altre cause
 - scoperto* 10% (dieciper cento) del danno con il minimo :
 - € 517 (cinquecentodiciassette) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 25.823 (venticinquemilaottocentoventitre);
 - € 1.550 (millecinquecentocinquanta) per *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 25.823,01= (venticinquemilaottocentoventitre /01);



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- d) maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
Limitatamente alle spese per trasporto aereo e a grande velocità:
- 20% (ventipercento) dell'importo, con il minimo di € 517,00= (cinquecentodiciassette/00).

3- TASSI LORDI ANNUALI PER *COSE ASSICURATE* ENTRATE IN COPERTURA ENTRO LE ORE 24.00 DEL 31.12.2015 IL CUI LEASING È STATO STIPULATO PRIMA DEL 31/12/2010

Per le garanzie tutte prestate dalla presente *polizza* vengono convenuti i seguenti tassi lordi di *premio* (imposte 21,25% comprese) :

1. Per cose assicurate semoventi e/o trainati all'aperto o ad impiego mobile
3,019 %° (trevirgolazerodiciannovepermille) annuale
0,251 %° (zerovirgoladuecentocinquantunopermille) mensile
2. Per tutte le altre cose assicurate
1,416 %° (unovirgolaquattrocentosedicipercento) annuale
0,118 %° (zerovirgolacentodiciottopermille) mensile

4- SCOPERTI E FRANCHIGIE PER *COSE ASSICURATE* IL CUI LEASING È STATO STIPULATO DAL 31/12/2010

Per ogni *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, resta a carico dell'*Assicurato* lo *scoperto* con il relativo minimo e/o *franchigia* di seguito definiti :

- a) eventi naturali
scoperto 25% (venticinquepercento) del danno con il minimo :
 - € 1.000 (mille) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 50.00 (cinquantamila);
 - € 3.000 (tremila) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 100.000 (centomila);
 - € 7.500 (settemilacinquecento) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 250.000 (duecentocinquantamila);
 - € 10.000 (diecimila) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 500.000 (cinquecentomila);
 - € 20.000 (ventimila) per *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 500.000 (cinquecentomila);
- b) atti dolosi di terzi
 - *scoperto* 25% (venticinquepercento) del danno, per *cose assicurate* semoventi in genere o trainati o per le *cose assicurate* all'aperto o ad impiego mobile;
 - *scoperto* 10% (diecipercento) del danno per le altre *cose assicurate*;
 - *scoperto* 20% (ventipercento) del danno, per *cose assicurate* all'interno dei locali non conformi a quanto indicato alla Condizioni Particolare sempre operante n.5;

Suddetti scoperti non potranno comunque essere inferiori a :

 - € 1.000 (mille) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 50.00 (cinquantamila);
 - € 3.000 (tremila) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 100.000 (centomila);
 - € 7.500 (settemilacinquecento) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 250.000 (duecentocinquantamila);
 - € 10.000 (diecimila) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 500.000 (cinquecentomila);
 - € 20.000 (ventimila) per *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 500.000 (cinquecentomila);
- c) altre cause
scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo :



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- € 1.000 (mille) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 50.00 (cinquantamila);
- € 3.000 (tremila) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 100.000 (centomila);
- € 7.500 (settemilacinquecento) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 250.000 (duecentocinquantamila);
- € 10.000 (diecimila) per *cose assicurate* con valore assicurato fino ad € 500.000 (cinquecentomila);
- € 20.000 (ventimila) per *cose assicurate* con valore assicurato superiore ad € 500.000 (cinquecentomila);

d) maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Limitatamente alle spese per trasporto aereo e a grande velocità:

- 20% (ventipercento) dell'importo, con il minimo di € 1.000,00= (mille/00).

5- TASSI LORDI ANNUALI PER *COSE ASSICURATE* IL CUI LEASING È STATO STIPULATO DAL 31/12/2010

Per le garanzie tutte prestate dalla presente *polizza* vengono convenuti i seguenti tassi lordi di *premio* (imposte 21,25% comprese) :

Per *cose assicurate* semoventi e/o trainati all'aperto o ad impiego mobile

3,103 %° (trevirgolacentotrecento e tre permille) annuale

0,258 %° (zerovirgoladuecentocinquantotto permille) mensile

Per tutte le altre *cose assicurate*

1,497 %° (unovirgolaquattrocentonovantasette permille) annuale

0,125 %° (zerovirgolacentoventicinque permille) mensile

L'Assicurato/Contraente

La Società

.....

.....

